

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 5719 Anno 2019**

**Presidente: SETTEMBRE ANTONIO**

**Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE**

**Data Udiienza: 11/12/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

REA GIORGIO nato a SORA il 24/06/1978

avverso l'ordinanza del 27/07/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio, limitatamente al reato associativo. Rigetto nel resto.

udito il difensore

il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza – in data 6 giugno 2018 - del Giudice delle Indagini Preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato a Rea Giorgio la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione alle contestazioni preliminari e provvisorie relative ai delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. (capo A); 110 cod. pen. e 216, 223, comma 1, 219 e 236 L.F. (capi B, C); 110 cod. pen. e 223, comma 2, n.1. L.F. in relazione all'art. 2621 cod. civ. (capi D,E,F); 110 e 648-ter-1 cod.pen. (capi G,H,I), per avere: 1) promosso un sodalizio criminale costituito allo scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e l'economia – segnatamente specificamente organizzato, con apposita predisposizione di strutture e suddivisione di compiti tra gli associati, allo scopo di acquisire compagini imprenditoriali in crisi, per lo più operanti nel settore dell'erogazione di servizi sanitari, per drenarne le risorse patrimoniali in direzione di altre società orbitanti nel circuito della congrega, così depauperandole dei beni destinati alla garanzia dei creditori; 2) fungendo da detentore di quote (prima nella misura del 30% e poi del 50%) e da Presidente del Consiglio di amministrazione, della Gruppo Sant'Alessandro Spa. – che deteneva il 95% delle quote della Villa Aurora Spa. e da socio unico della GRS Srl. – che acquistava le dette quote dalla Gruppo Sant'Alessandro Spa. -, nonché da amministratore di fatto della Villa Aurora Spa., ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 10 aprile 2018, distolto dalla garanzia dei creditori della Villa Aurora Spa. consistenti somme di denaro dirottate verso la controllante Gruppo Sant'Andrea mediante finanziamenti infragruppo dai quali la controllata non ritraeva alcun vantaggio ovvero verso altre società riconducibili alla sua sfera d'interessi (la Quiete Servizi Srl.; Supermax Srl., Magenta Srl., Euronefro Srl.) in assenza di giustificazione all'esborso di denaro ovvero mediante la stipula di fittizi contratti di consulenza in favore della Villa Aurora Spa.; 3) nelle stesse qualità, contribuito ad aggravare il dissesto della Villa Aurora Spa., esponendo nei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché comunicando, in sede di assemblea dei soci, fatti non veritieri relativi alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della Villa Aurora, segnatamente aumentando le attività e diminuendo le passività: in particolare esponendo nei bilanci crediti inesistenti e crediti eventuali nei confronti della ASP di Reggio Calabria (relativi a prestazioni 'extra budget'); 4) impiegato le risorse distratte dal patrimonio della Villa Aurora Spa. in attività economiche ed

imprenditoriali riconducibili alla sua sfera di interessi o, comunque, del sodalizio criminale che aveva contribuito a promuovere, così da concretamente ostacolare l'identificazione della provenienza delle dette risorse.

2. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse del Rea dal difensore consta di quattro motivi – enunciati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - che denunciano:

2.1. la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 648-ter-1, cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di delibazione circa la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi G, H ed I, censurandosi gli *errores in iudicando* in cui era incappato il Tribunale con il ritenere che le condotte qualificate come distrattive integrassero, al contempo, anche quelle di autoriciclaggio, posto che, invece, si trattava di operazioni materiali destinate unicamente a distogliere risorse patrimoniali di pertinenza della Villa Aurora Spa. dalla finalità loro propria di garanzia delle obbligazioni da questa contratte e, comunque, in parte destinate al godimento personale, perché utilizzate per soddisfare debiti contratti in proprio; la carenza argomentativa ricadente sul profilo della concreta idoneità dissimulativa delle manovre di reimpiego delle somme distratte;

2.2. la violazione degli artt. 223, comma 1, n. 1 L.F., 2621 e 2426 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione ai delitti di cui ai capi D, E, F, censurandosi l'errata applicazione dell'art. 2426 cod. civ. (Criteri di valutazione) alla luce del principio contabile di cui all'OIC 15, posto che, alla stregua degli indicati criteri ben possono essere indicati in bilancio crediti pur non certi e non esigibili, come quelli vantati nei confronti della ASP di Reggio Calabria relativi alle prestazioni, effettivamente eseguite, cd. '*extra budget*';

2.3. la violazione dell'art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, risultando apparente quella posta a corredo della riconosciuta gravità indiziaria per il delitto di associazione per delinquere, atteso che non era dato cogliere quale fosse il *quid pluris* richiesto al fine di discernere in concreto l'operatività di una struttura dotata di autonomia e stabilità rispetto all'accordo stipulato tra le più persone coinvolte nella vicenda volto alla realizzazione plurisoggettiva dei reati loro ascritti;

2.4. la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione al giudizio formulato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari quanto ai pericoli di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio, essendo il giudice della cautela incorso in un travisamento degli elementi probatori, da cui aveva desunto i dati sui quali poggiava il giudizio espresso in ordine alla personalità del ricorrente e alla prognosi di ricaduta nell'illecito, e in una omissione di valutazione con riguardo ad altre evidenze

dimostrative, addotte dalla difesa, attestanti l'effettivo perseguimento di un intento risanatorio della condizione di crisi della Villa Aura Spa.; giudizio che si sarebbe dovuto compiere con una maggiore profondità di analisi soprattutto in ragione del tempo trascorso rispetto alla commissione delle specifiche condotte ascritte al Rea - arrestatesi nel maggio 2017 - e alla concreta impossibilità di continuare a manipolare la detta compagine imprenditoriale, perché assoggettata a misura cautelare reale è perché ormai sottoposta agli organi della procedura concorsuale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato

1. Le censure che si appuntano sulla ritenuta doppia incriminazione delle condotte di cui ai capi G,H ed I - a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione e a titolo di autoriciclaggio - non colgono nel segno, in quanto - come correttamente argomentato dal giudice di merito alle pagine 30,31, 32 e 33 e salve le precisazioni relative alle somme utilizzate per estinguere posizioni debitorie personali del Rea - sminuiscono impropriamente il ruolo che le operazioni addebitate all'indagato hanno avuto nell'ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa delle somme oggetto materiale dei menzionati delitti: le quali, invero, dapprima sono state distaccate dal patrimonio della Villa Aurora Spa e sono confluite nel patrimonio della controllante Gruppo Sant'Alessandro Spa. - ma anche di altre società riconducibili alla detta società in posizione dominate -, in assenza di un'effettiva giustificazione economica, e poi sono state reimmesse nel circuito economico a vantaggio di altre iniziative imprenditoriali attraverso multiformi strumenti negoziali, quali l'emissione di assegni circolari a favore di altre società; la costituzione di pegni a garanzia di finanziamenti erogati per l'acquisto di beni ("Il quotidiano La Provincia di Latina"); l'accensione di garanzie personali o reali; il pagamento di ratei di mutuo.

1.1. In tal senso, del resto, depone l'elaborazione ermeneutica sinora compiuta dal diritto vivente intorno alla norma di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. - che punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa -, cui si deve l'affermazione del principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'integrazione del delitto di

autorinciclaggio è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulativa, sia cioè idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicché rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulativo che sostanzia il *quid pluris* che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante (Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970; Sez. 2, n. 25979 del 4/05/2018, n. 25979, Macrì ed altri, non massimata; Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, P.M. in proc. Babuleac e altro, Rv. 267459).

1.2. In particolare, questa Corte ha, di recente, affermato che la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648-ter.1 cod. pen., a norma della quale <<Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale>>, va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti: di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 30399 del 7/06/2018, non massimata).

La suddetta interpretazione della clausola in parola, che muove dalla *ratio* della fattispecie di autorinciclaggio - proteso a sterilizzare il profitto conseguito dall'agente con il reato presupposto, impedendone il reinvestimento nell'economia legale così da evitarne l'inquinamento: e ciò mediante il divieto di condotte decettive finalizzate a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto, proprio perché, solo ove i medesimi siano tracciabili si può impedire che l'economia sana venga infettata da proventi illeciti che ne distorcano le corrette dinamiche -, sottintende, dunque: a) un uso diretto da parte dell'agente dei beni provento del delitto presupposto, con la conseguente esclusione dall'ambito di applicazione di essa di quelle condotte a seguito delle quali l'agente utilizzi i beni medesimi dopo averli sottoposti ad operazioni di riciclaggio che ne abbiano concretamente ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa; b) l'assenza di qualsiasi attività concretamente ostacolativa dell'identificazione della provenienza delittuosa del bene, di modo

che le dette condotte, conseguenti a quelle del delitto presupposto, non possono e non devono essere caratterizzate da comportamenti decettivi, proprio perché l'agente non avrebbe alcuna necessità "giuridica" di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene che utilizza (Sez. 2, n. 30399/2018, cit.).

1.3. Alla stregua di tale condivisibile lettura, per la quale, una volta che la fattispecie criminosa di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen. sia integrata in tutti i suoi requisiti, l'agente è sanzionabile penalmente, essendo del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, egli abbia "meramente" utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale, può affermarsi che è ravvisabile il delitto di autoriciclaggio, e non un *post factum* non punibile, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi operato dal soggetto autore del delitto presupposto successivo a precedenti versamenti, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, essendo il delitto in parola a forma libera: questo perché, ai fini della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 648-ter.1, cod. pen., rileva qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro quando essa sia concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, P.M. in proc. Babuleac e altro, Rv. 267459; Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 267691).

Donde la circostanza che vi siano state operazioni dissimulatorie precedenti non elide la portata criminosa di quelle successive ispirate alla medesima finalità, parimenti idonee ad "allontanare" sempre più il bene dalla sua origine e a renderne difficoltoso l'accertamento (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto e altri, Rv. 273183).

1.4. Le conclusioni raggiunte trovano riscontro nell'elaborazione dottrinale sul tema, in seno alla quale si è osservato come la clausola contenuta nella tipizzazione dell'autoriciclaggio - <<Si applica la pena ..a chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, speculative, il denaro .. >> -, nello svolgere la funzione di legittimare il regime penale della condotta di '*laundry*' in caso di realizzazione della stessa da parte dello stesso soggetto autore della condotta corrispondente al delitto presupposto e nel sancire una pena meno grave rispetto a quella prevista per il riciclaggio, cristallizza il collegamento tra la condotta "riciclatrice" ed una "gestione" di utilità economiche già acquisite con una condotta a sua volta punibile. Il che sta a significare che la punibilità - per quanto in forma meno grave - dell'autoriciclaggio dipende proprio

dall'aver questo oggettivamente attentato all'ordine economico mediante l'attività di *'laundering'* e non già dall'aver finalizzato sin da principio il precedente delitto allo scopo di realizzare quest'ultima. Il senso della norma si coglie, insomma non già sul piano della "rimproverabilità" soggettiva, ma su quello del passaggio dall'ottenimento per vie illegali di un'utilità economicamente rilevante ad un reinvestimento della medesima in ambiti, a loro volta, fruttuosi sotto il profilo economico e dannosi per gli interessi di quanti ne subiscano obiettivamente le conseguenze.

1.5. Ne viene che, nel caso al vaglio, l'effettuazione di bonifici, disposti dall'amministratore della Villa Aurora - su determinazione del Rea - a favore della società capogruppo - sotto forma di finanziamenti infragruppo -, e la successiva utilizzazione delle relative somme a garanzia di finanziamenti erogati al Rea e al Casinelli - ad esempio del finanziamento ottenuto per l'acquisto del giornale "La Provincia quotidiano di Latina" -, ovvero per il pagamento di ratei di contratti di mutuo contratti dalla controllante o ancora quale provvista per l'emissione di assegni circolari a favore della "Cooperativa San Francesco" integrano pienamente la fattispecie di reato contestata, con la conseguenza che i rilievi articolati con il primo motivo devono essere disattese.

2. Le doglianze che contestano la ritenuta scorretta appostazione in bilancio di crediti non certi e non esigibili (i cd. crediti *'extrabudget'*), così da far apparire attività inesistenti e sostanziare il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio, sono inammissibili, vuoi perché contestate del tutto genericamente, richiamando il principio OIC n. 15 senza alcuna specifica indicazione del passaggio in cui nella detta fonte extranormativa vi sarebbe menzione del criterio della appostabilità dei crediti anche meramente eventuali - cioè affidati al riconoscimento discrezionale del soggetto tenuto al pagamento della prestazione -, vuoi perché dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Tale ultima conclusione discende dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Graziali Gauthier, Rv. 255577; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).

3. I rilievi censori formulati con il terzo ed il quarto motivo esigono qualche precisazione in ordine ai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

3.1. E' *jus receptum*, infatti, alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840).

A ciò deve aggiungersi che il sindacato sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale verifica, stabilita a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concluzione dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "*prima facie*" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Barbaro e altri, Rv. 201840).

3.2. Così delineato il perimetro degli accertamenti consentiti a questa Corte, stima il Collegio che la motivazione, pur succinta, resa dal Tribunale del



riesame in punto di riconoscimento della gravità indiziaria riferita al delitto di associazione per delinquere di cui al capo A) della rubrica, di cui il Rea figurerebbe quale promotore, è, comunque, tale da evidenziare, quanto meno in termini di *fumus*, i requisiti della ipotizzata fattispecie associativa, essendo emersi elementi per poter ritenere l'esistenza di una struttura preordinata all'attuazione di un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti contro l'ordine economico, con tendenziale permanenza del vincolo tra i partecipanti anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 13/01/2014, Debbiche, Rv. 258009; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, P.M. in proc. Stolder ed altri, Rv. 212816).

Per il Collegio di merito, infatti, depongono in tal senso il ricorso a *modus operandi* consolidati e ripetuti nel tempo, atti a depredare del loro patrimonio enti imprenditoriali operanti nel settore sanitario in regime di convenzione con il servizio pubblico, utilizzati, anche, quali strumenti per frodare gli enti di rilevanza pubblicistica preposti alla gestione del servizio sanitario in sede locale e al controllo della relativa spesa, trattandosi di elementi indicatori, oltre che dei reati satelliti, anche del reato associativo, dovendosi, appunto, riscontrare una effettiva consistenza organizzativa della compagine criminale, con chiara suddivisione dei ruoli tra persone investite di ruoli direttivi e persone chiamate a funzioni esecutive.

Ne viene che la censura di cui al terzo motivo deve essere rigettata perché infondata.

4. Infondato è anche il motivo che attinge l'esistenza delle esigenze cautelari.

4.1. Deve convenirsi che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - sul quale sembrano appuntarsi per lo più i rilievi critici formulati nell'atto di impugnativa -, introdotto nell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una

continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "*periculum libertatis*" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533).

Sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, deve riconoscersi, quindi, come l'ordinanza impugnata abbia dato conto della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, in quanto ha valorizzato il profilo di professionalità dimostrato dal Rea, i cui comportamenti – dei quali vi è traccia finanche nelle conversazioni intercettate – paiono connotarsi per una consistente dimestichezza con i meccanismi societari, abilmente piegati allo scopo di conseguire una massimizzazione di profitti dell'attività delittuosa complessivamente congegnata ed, al contempo, una dissimulazione degli stessi attraverso una strategia di reimpiego in compagini societarie riconducibili alla congrega ovvero a sé medesimo. Comportamenti, peraltro, che, in quanto posti in essere fino ad epoca prossima all'emissione della misura - essendo stato evidenziato come il Rea si sia attivato, anche dopo il sequestro delle quote della Villa Aurora, per individuare prestanomi da porre al vertice delle società rientranti nella sua sfera di interesse e che aveva, in precedenza, utilizzato per reimpiegare beni distolti dal patrimonio della Villa Aurora - danno ragione del divisamento espresso in ordine alla proclività al reato manifestata dall'indagato.

Va soggiunto che, pur se vero che: << In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, ancorché determini il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva >> (Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015, Cassina, Rv. 263586; Sez. 5, n. 25458 del 08/04/2014, Negozio, Rv. 260212; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252308), tuttavia, il decorso di oltre un anno dalla cessazione delle condotte delittuose ascritte al ricorrente deve essere valutato non come dato isolato ed astratto, ma, piuttosto, nel dinamismo fattuale della vicenda esaminata, che si caratterizza per un'interferenza di interessi e di operatività illecite, facenti capo al cautelato ed

ancora in essere, suscettibile di orientare la prognosi da compiersi verso la probabilità di ricaduta nella tipologia di reati esaminati.

4.2. Rimangono immuni da censura anche le considerazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata in punto di pericolo di inquinamento probatorio – in riferimento al mancato esaurimento dell'attività d'indagine, che si appalesa complessa avuto riguardo ai plurimi delitti di autoriciclaggio e al vorticoso giro di denaro posto in essere attraverso numerose realtà imprenditoriali coinvolte –, risultando l'esigenza di cautela probatoria concreta, attuale e fondata su fatti specifici.

Se è vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il pericolo di inquinamento probatorio va identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condotta illecita o sulla base della personalità manifestata, di volere concretamente inquinare le prove (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, G., Rv. 270670; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, Rv. 270561), i ridetti comportamenti concreti dell'interessato paiono sufficientemente lumeggiati nel provvedimento impugnato avuto riguardo alle specifiche condotte già dianzi compiutamente descritte.

Pertanto, ai fini della necessità di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza, evidenziata dalla difesa, che i risultati delle indagini preliminari siano ormai cristallizzati in acquisizioni immodificabili – ad esempio quelle documentali –, posto che la genuinità del compendio indiziario va assicurata nel suo complesso.

4.3. Si sostanziano in rilievi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., quelli articolati in punto di effettiva sussistenza dell'intento risanatorio della Villa Aurora Spa. da parte del Rea e il denunciato travisamento di elementi probatori utilizzati per trarre indicazioni circa la sua personalità, trattandosi di apprezzamenti in fatto insindacabili in questa sede perché effettuati senza incorrere in illogicità evidenti.

5. Le suesposte considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, cod.proc.pen., agli adempimenti stabiliti.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter  
cod.proc.pen.

Così deciso l'11/12/2018.

Il Consigliere estensore